

CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DI UNA COTUTELA DI TESI DI DOTTORATO
TRA L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
E
L'UNIVERSITÀ _____

L'Università per Stranieri di Siena, con sede a Siena (Italia), in Piazza Carlo Rosselli 27/28, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Cataldi

E

L'Università di _____, con sede a _____, rappresentata dal Rettore/Presidente/Direttore _____

al fine di promuovere la cooperazione scientifica tra le parti attraverso la mobilità dei dottorandi per l'Università per Stranieri di Siena:

- VISTA la Legge 210 del 3 luglio 1998 ed in particolare l'art. 4;
- VISTO la legge 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare art. 19;
- VISTO il D.M. 45 dell'8 febbraio 2013 ed in particolare art. 10;
- VISTO il Regolamento della Scuola di Dottorato dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. 283.15 del 4 giugno 2015 ed in particolare l'art. 13.
- VISTO il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca emanato con D. R. N. 281.14 del 10/06/2014 e in particolare gli artt. 12 e 14;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data

per l'Università partner di _____:

CONVENGONO,

nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese e Istituzione, di stipulare una convenzione di cotutela di tesi a favore del/la dott./dott.ssa _____.

PARTE PRIMA – MODALITÀ AMMINISTRATIVE

Art. 1. A partire dall'a.a _____, il/la dott./dott.ssa _____, di nazionalità _____, nato/a a _____ il _____, in possesso del seguente titolo di studio: _____, è iscritto/a a un corso di dottorato di ricerca presso ciascuna delle due Università.

Lo studente è iscritto presso l'Università per Stranieri di Siena come prima sede e presso l'Università _____ come seconda sede.

Art. 2. Presso l'Università per Stranieri di Siena l'iscrizione è effettuata al corso di dottorato in _____, ciclo n. _____ (con decorrenza dal ____ al ____)

Presso l'Università di _____ l'iscrizione è effettuata al corso di dottorato in _____, ciclo / anno accademico n. _____ (con decorrenza dal ____ al ____).

Le tasse d'iscrizione sono versate all'Università per Stranieri di Siena .

Il/la dottorando/a è dispensato/a dal pagamento delle tasse presso l'altra Università.

Art. 3. E' responsabilità del dottorando provvedere agli adempimenti amministrativi richiesti dai due corsi di dottorato a cui è iscritto, incluse le modalità di iscrizione, di passaggio d'anno e di domanda di esame finale e/o di proroga.

Art. 4. E' responsabilità del dottorando provvedere alla propria assicurazione sanitaria.

I dottorandi dell'Università per Stranieri di Siena, che svolgono periodi di mobilità internazionale, mantengono durante tutto il periodo di soggiorno all'estero le medesime coperture assicurative di cui godono in Italia relativamente ad infortuni e danni verso terzi.

Il dottorando dovrà valutare, in base al Paese di destinazione, se stipulare una polizza di assicurazione per infortuni e responsabilità civile integrativa che sarà a proprio carico.

PARTE SECONDA – MODALITÀ DIDATTICHE

Art. 5. L'argomento della tesi di ricerca preparata in cotutela sarà:

Il/la dott./dott.ssa _____ preparerà la tesi sotto la direzione comune dei professori:

- _____ (docente presso il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca dell'Università per Stranieri di Siena)
- _____ (docente presso il Dipartimento _____ dell'Università di _____)

I suddetti Professori esercitano congiuntamente le competenze attribuite in materia di responsabilità e di controllo dei lavori di tesi e si impegnano ad esercitare pienamente le funzioni di tutor del/la dottorando/a.

Il giudizio positivo di entrambi i tutor, espresso in una dettagliata relazione, sarà un prerequisito necessario per l'ammissione del dottorando all'esame finale.

Art. 6. La durata del corso di dottorato di ricerca è di tre anni.

Il/la dottorando/a svolgerà la propria attività di ricerca presso entrambe le Università in periodi alterni, pressoché equivalenti, concordati con i due tutor e nel rispetto delle esigenze scientifiche secondo le seguenti modalità:

MESI		UNIVERSITA'
da	a	

Il periodo di minimo di studio all'estero non può essere inferiore a 6 mesi.

Gli impegni didattici del dottorando sono stabiliti di comune accordo, conformemente a quanto stabilito dagli organi dei due corsi di dottorato coinvolti.

Art. 7. La tesi sarà presentata ad una Commissione giudicatrice durante un unico esame finale presso la sede dell'Università per Stranieri di Siena.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca emanato con D. R. N. 281.14 del 10/06/2014 tempi e modalità di consegna delle tesi sono stabiliti dal Consiglio della Scuola.

Il/la dottorando/a potrà richiedere una proroga ai tre anni di preparazione della tesi in co-tutela previo accordo con entrambi i tutor e dopo la concessione da parte dell'Università per Stranieri di Siena ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca emanato con D. R. N. 281.14 del 10/06/2014.

La tesi sarà redatta e discussa in lingua italiana e sarà corredata da un riassunto scritto in lingua _____.

Il Collegio dei docenti può autorizzare la redazione della tesi in altra lingua dell'Unione Europea, previa approvazione da parte dei due tutor.

Art. 8. La Commissione giudicatrice è nominata dai Rettori dalle due Università conformemente ai propri regolamenti ed è composta da _____membri di cui _____designati su accordo delle due Università.

Della Commissione d'esame devono fare parte i due tutor di tesi.

Le eventuali spese di missione dei membri della Commissione in occasione dell'esame finale saranno sostenute _____.

Art. 9. Le Istituzioni contraenti si impegnano a conferire, in seguito alla discussione della tesi e su parere favorevole della Commissione giudicatrice, il titolo di:

Università per Stranieri di Siena: dottore di ricerca in _____

Università di _____ : _____

Ciascuna Università rilascerà un singolo diploma che recherà menzione "tesi in co-tutela" con l'Università _____.

Si dichiara che il dottorando ha il diritto di utilizzare il titolo di dottore sia nella forma italiana che in quella _____ -

PARTE TERZA – CONCLUSIONE

Art. 10. Le modalità di deposito, di descrizione e di riproduzione della tesi del/la dottorando/a saranno effettuate in ogni paese secondo la normativa in vigore, nella misura in cui non vi sia un precedente accordo.

La protezione dell'oggetto della tesi, così come la pubblicazione, lo sfruttamento e la protezione dei risultati ottenuti nelle Istituzioni contraenti saranno assoggettati ai regolamenti vigenti e assicurati in conformità con le procedure di ciascun Paese coinvolto nella cotutela.

Art. 11. I dottorandi devono rispettare i regolamenti e le consuetudini dell'Università ospitante.

Art.12. Le Università contraenti, attraverso l'intermediazione dei rispettivi tutor di tesi, si impegnano a comunicarsi rispettivamente tutte le informazioni e documentazione utile per l'organizzazione delle cotutela oggetto della presente convenzione.

Art. 13. La presente convenzione, redatta in n. _____ originali di cui:

n. 2 per l'Università per Stranieri di Siena

n. _____ per l'Università partner

n. 1 per il dottorando

aventi valore legale, entra in vigore alla data di firma del rappresentante legale di ciascuna Istituzione contraente e sarà valida fino alla data di conseguimento del titolo.

Art. 12. Il presente accordo è da ritenersi nullo nel caso in cui il dottorando rinunci o sia escluso da uno dei due dottorati e nel caso in cui le condizioni dell'accordo stesso non siano rispettate.

Siena _____

Per l'Università per Stranieri di Siena

Per l'Università di _____

Il Rettore

Il Rettore/Presidente/Direttore

Il Tutor

Il Tutor

Il Coordinatore del corso di dottorato

Il Coordinatore del corso di dottorato

Il Dottorando
